



Facoltà: SCIENZE MOTORIE
Corso: 8511 - ATTIVITA' MOTORIE PER IL BENESSERE (L)
Ordinamento: DM270

Titolo:
ATTIVITA' MOTORIE PER IL BENESSERE

Testo:

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Corso di laurea in: **Attività Motorie per il Benessere**, sede di Rimini

Classe: L-22

Facoltà che attiva il corso: Scienze Motorie

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario, altresì, il possesso delle conoscenze e competenze previste dall'ordinamento didattico del corso di studio, vale a dire conoscenze di base nelle discipline scientifiche (matematica, fisica e chimica) di livello corrispondente ai programmi delle scuole medie superiori. Sono, altresì, richieste conoscenze di cultura generale.

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

La verifica delle conoscenze verrà effettuata mediante l'esame scritto previsto per la selezione dei candidati ai fini dell'accesso programmato ai sensi dell'art. 2 della L. 264/99. Agli studenti che non raggiungeranno il punteggio minimo, stabilito di anno in anno con delibera del Consiglio di Facoltà e indicato nel Manifesto del Corso di Studio, saranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Sono previste attività di auto-apprendimento guidato propedeutiche all'esame scritto sulle materie di base la cui conoscenza è necessaria per l'accesso. Le modalità di espletamento delle attività saranno definite di anno in anno.

Sono previste attività di auto-apprendimento guidato per il recupero dei debiti formativi.

Il soddisfacimento dei debiti verrà attestato dal completamento dell'attività guidata. In ogni caso gli obblighi formativi aggiuntivi saranno considerati assolti nel caso di superamento, entro il primo anno di corso, dell'esame dell'insegnamento di "Biochimica".

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2 Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 Regolamento didattico di ateneo, il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Le attività didattiche guidate potranno comprendere: lezioni frontali, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, seminari, tutorial, attività didattiche per piccoli gruppi (*problem solving*, simulazioni, giochi, *case study*). Le attività individuali potranno consistere in: studio individuale, programmi di simulazione al computer, corsi di autoapprendimento programmato su testi o computer, pacchetti di autoapprendimento, laboratori linguistici e informatici. Le attività di tirocinio consisteranno in periodi di formazione pratica da svolgere presso centri o laboratori di ricerca, di base o applicata, attinenti alle discipline curriculari oppure presso istituzioni, strutture o organismi di attività motorie convenzionati con la Facoltà. Le modalità di attuazione del tirocinio sono specificate nell'apposito regolamento.

Art. 4 Obbligo di frequenza e propedeuticità

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e laboratori è obbligatoria nella misura minima del 70%.

Il Consiglio di Corso di studio stabilisce le modalità di verifica dell'obbligo di frequenza annualmente, in sede di presentazione della programmazione didattica e le rende note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Per la propedeuticità legata all'attività di tirocinio si rinvia al "Regolamento Tirocinio" adottato dalla Facoltà.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Gli esami di ciascuna disciplina potranno essere svolti in forma di: colloqui orali; prove scritte, sotto forma di saggi, domande a scelta multipla o a risposta aperta breve; prove pratiche, con o senza uso di strumentazioni e attrezzi.

La prova orale può essere preceduta da una prova scritta il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale. La prova può altresì essere preceduta da prove *in itinere* il cui eventuale esito negativo non preclude tuttavia l'ammissione all'esame.

L'attività di tirocinio è verificata con la valutazione della relazione conclusiva. Le eventuali attività di laboratorio saranno verificate con la valutazione di esperimenti in laboratori. La valutazione positiva si risolve in un giudizio d'idoneità.

Nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 commi 3, 4 e 5 del Regolamento didattico di Ateneo, le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, in coerenza con il progetto formativo, e indicati nel Manifesto del Corso di Studi.

Qualora lo studente intenda scegliere un insegnamento diverso rispetto a quelli indicati nel Manifesto del Corso di Studio, deve farne richiesta al Consiglio del Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale d'Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il progetto formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

Dissertazione di un elaborato scritto e/o multimediale su argomento pertinente agli obiettivi qualificanti o specifici del Corso di Studi.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 17/02/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art. 12 Norme transitorie

Il Consiglio di Corso di Studio, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.

Consiglio di facoltà: Da approvare

Senato Accademico: Da approvare

Data Decreto Rettorale: -

Data Entrata in vigore: -

A.A. Entrata in vigore: